

REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA  
GIUDICE DELLE PENSIONI  
Consigliere Angelo BUSCEMA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 391/2004

sul ricorso in materia di pensioni civili iscritto al n. 4261 del Registro di Segreteria,  
proposto dal

Sig. *OMISSIS* Pasquale, e riassunto da

*OMISSIS* Caterina, *OMISSIS* Antonia, *OMISSIS* Domenico, *OMISSIS* Claudio, *OMISSIS*  
Maria, *OMISSIS* Filomena

Rappresentati e difesi dagli avvocati *Omissis* e *Omissis*, avverso il decreto del Ministero  
dell'Interno n. 4072/90 del 20.11.90.

Vista l'ordinanza n.150/2002 del 27 maggio 1999-10 giugno 2002.

Udito alla pubblica udienza del 9 aprile 2004 l'avvocato *Omissis*, non rappresentata  
l'Amministrazione della Difesa.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Ritenuto in

FATTO

Con il decreto in epigrafe è stata negata pensione privilegiata di reversibilità al Sig.  
*OMISSIS* Pasquale, padre del defunto agente di P.S. *Omissis* Giuseppe, deceduto in attività  
di servizio il 14.08.82 in quanto l'infermità: "Ferita trasfossa al cranio da colpo d'arma da  
fuoco (suicidio) è stata ritenuta non dipendente da c.s."

L'allievo guardia di P.S. Giuseppe *Omissis*, divenuto agente dal 25 giugno 1982 è deceduto

il 14 agosto 1982.

La CMO di Roma del 7 luglio 1989 ha ritenuto la “ferita transfossa al cranio da colpo d’arma da fuoco” non dipendente da causa di servizio, giudizio confermato dal CPPO e dal Ministero dell’Interno.

Il CML nella seduta del 16 dicembre 2002 ha emesso lo stesso giudizio medico legale.

Pervenuto il giudizio all’udienza del 27 maggio 1999 questa Sezione con ordinanza n. 150/2002 ha ritenuto necessario interpellare il Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa per conoscere, previa occorrendo visita diretta, se la ferita “trasfossa al cranio da colpo d’arma da fuoco” possa ritenersi, sia pure in via mediata dipendente da una sindrome depressiva indotta anche in via concausale dall’attività di servizio.

Il Collegio Medico legale nella seduta del 22 dicembre 2003, previa acquisizione della nota informativa riguardante il periodo di servizio prestato dal *Omissis*, dal 10 novembre 1974 al 5 novembre 1975, ha ritenuto che i servizi di ordine pubblico espletati dal *Omissis* non rivestono alcun carattere di eccezionalità tale da poter indurre un comportamento così drammatico come il suicidio, confermando il parere espresso nella seduta del 16 dicembre 2002 circa la non dipendenza da causa di servizio della morte del medesimo agente.

Alla pubblica udienza, non rappresentata l’Amministrazione della Difesa, il patrono dei ricorrenti in riassunzione ha rimarcato la superficialità del parere del Collegio medico legale ed ha insistito per l’accoglimento del ricorso, tenuto conto che il suicidio è conseguenza della sindrome depressiva sofferta dal *Omissis* durante il periodo di servizio svolto.

Considerato in

## DIRITTO

Il ricorso presentato dagli eredi del *Omissis* è diretto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della sua morte violenta a seguito di suicidio con colpo d’arma da fuoco.

Per valutare se la ferita “trasfossa al cranio da colpo d’arma da fuoco” fosse, sia pure in via

mediata, dipendente da una sindrome depressiva indotta anche in via concausale dall'attività di servizio la Sezione con apposita ordinanza n.150/2002 ha disposto l'acquisizione preventiva presso il competente Ministero dell'Interno di un dettagliato rapporto di servizio comprensivo anche delle vicende sanitarie attinenti al *de cuius*, devolvendo successivamente tale documentazione al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa per le valutazioni di competenza.

Il rapporto della Questura di Roma del 24 giugno 1988 asserisce che il *Omissis* nel brevissimo periodo in cui ha prestato servizio (dal 25 giugno 1982 al 14 agosto 1982) non ha partecipato ad alcuna operazione di polizia né è mai stato incaricato di svolgere indagini sul fenomeno eversivo, e neanche è stato oggetto di minacce, palesi o anonime ed il servizio di vigilanza cui era stato destinato, con esposizione di giorno e di notte ad avversità atmosferiche, rientra nelle normali incombenze di attività dell'agente di P.S.

Il *Omissis* è definito di carattere estremamente introverso, non solito comunicare con qualcuno, pensieroso e che trascorrevva lungo tempo in disparte.

Secondo tale rapporto il suo stato d'animo sarebbe addebitabile ad una relazione sentimentale instaurata a Reggio Calabria ed osteggiata dalla famiglia.

Il suicidio sarebbe avvenuto presso un binario della Stazione Termini di Roma ove era in partenza un treno per Reggio Calabria.

In base al rapporto ora descritto il CML presso il Ministero della Difesa ha escluso la dipendenza da causa di servizio militare, anche sul piano concausale, del suicidio del *Omissis*.

Considera il predetto organo medico legale, rifacendosi al parere reso nella seduta del 16 dicembre 2002, che le cause che portano un individuo al suicidio nascono da una personalità abnorme che facilmente distorce la realtà nella quale vive oppure dove l'interpretazione dell'esistenza non ammette più aspetti piacevoli.

Nella fattispecie, considera il predetto organo tecnico legale che nulla risulta nei rapporti di servizio svolto che facesse sospettare quanto procuratosi dal *Omissis* in quanto lo stesso svolgeva il servizio nella norma e nella faceva sospettare l'eventuale scatenamento dell'ideazione dell'insano gesto.

Sostiene l'organo tecnico legale che qualsiasi situazione della vita del *Omissis* avrebbe potuto essere una giustificazione per se stessa al suicidio, con ciò ammettendo l'esistenza di una particolare fragilità dell'equilibrio psichico del predetto agente.

Non è questa la sede nella quale accertare le cause del suicidio del *Omissis*, considerando quelle espresse dalla Questura di Roma, cioè la delusione sentimentale, ovvero altra causa diversa dal suicidio avanzata dal patrono dei ricorrenti, come semplici ipotesi non suffragate da elementi di sicura affidabilità e confortate da prove.

Circa l'attività svolta, nel rapporto della Divisione personale della Questura di Reggio Calabria del 22 aprile 1989 non si esclude, in ragione dei compiti investigativi svolti dal *Omissis* presso la Criminalpol, la possibilità che sia stato oggetto di minacce che lo abbiano indotto a presentare istanza di trasferimento da Reggio Calabria a Roma.

Non è secondaria la constatazione che il suicidio si sia verificato in tempi immediatamente successivi al predetto trasferimento ponendo in luce una possibile connessione tra il suo allontanamento dalla sede di Reggio Calabria e il drammatico evento.

Nella fattispecie, appare possibile valutare, sulla base della documentazione in atti e dei rapporti degli Uffici presso i quali il *Omissis* ha prestato servizio, come verosimilmente riconducibile il suicidio ad una sindrome depressiva di origine non accertata, anche di natura caratteriale del medesimo soggetto (definito introverso e non comunicativo), sulla quale può aver influito il suo trasferimento in una città come Roma, di dimensioni e caratteristiche sociali ed economiche ben diversa da quella di origine.

Inoltre, l'attività investigativa svolta prima a Reggio Calabria e poi a Roma, proprio per le

sue caratteristiche e per le minacce che possono provenire nei confronti dell'agente di polizia ovvero di suoi familiari ed amici, può aver influito in modo quanto meno concausale sull'equilibrio psico- fisico di un soggetto avente una fragilità indogena e quindi più facilmente influenzabile (alterazione dell'istinto) da eventi esterni.

Vi sono ad avviso di questo Giudice ragioni sufficienti per affermare che per il tipo di attività svolta presso gli organi investigativi in condizioni di particolare esposizione a minacce e ritorsioni, accentuata verosimilmente nella Regione Calabria, e degli effetti traumatici del trasferimento in città diversa di un soggetto di precario equilibrio psichico, vi sia un raccordo tra servizio e patologia psichica (alterazione dell'istinto) del *Omissis*.

Il servizio svolto dal *Omissis*, come documentato, avrebbe potuto rappresentare un motivo sufficiente o aver acuito ed agito in modo preponderante o quanto meno concausale sulla psiche fino a determinare il medesimo soggetto al tragico gesto.

In conclusione, questo Giudice ritiene rinvenibile nel servizio prestato una connessione anche in via mediata con la causa del suicidio del *Omissis*.

Il ricorso per le considerazioni sopra espresse va pertanto accolto.

Manda all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Interessi dovuti per legge.

Nulla per le spese

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria -  
definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso in epigrafe con riconoscimento della dipendenza da causa di servizio del decesso del *Omissis*.

Manda all'Amministrazione per gli adempimenti di competenza.

Interessi dovuti per legge.

Nulla per le spese

Così deciso in Catanzaro nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2004.